



## COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Provincia di Reggio Emilia

### Ordinanza n° 3 del 22/04/2022

#### **OGGETTO: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX spp.)**

**Vista** la necessità d'intervento a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara *Culex* spp;

**Considerato** che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono avuti numerosi casi di West Nile in Europa e che l'Italia è risultata la Nazione maggiormente interessata da tali eventi, che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

**Dato atto** che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico per la sorveglianza ed il controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**Evidenziato** inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, entro una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non dev'essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerarsi essa stessa fonte di rischio per la salute pubblica, con impatto non trascurabile e da gestirsi quindi in modo oculato ed efficace;

**Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento

di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**Attesa** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie rivolte alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

**Considerato** che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

**Considerato** di stabilire l'efficacia del presente provvedimento come segue:

- relativamente all'anno in corso, dalla data di pubblicazione - 31 ottobre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile a metà ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di possibili scostamenti termici legati ai cambiamenti meteo climatici in atto;
- relativamente ad ogni anno successivo a quello in corso, periodo 15 aprile - 31 ottobre, per le stesse motivazioni sopra riportate;

**Considerata** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**Dato atto** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione;

#### Visti

- il R.D. n. 1265/1934;
- la L.R. n. 19/1982 e successive modificazioni;
- la L. n. 833/1978;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei Biocidi e relativa disciplina sanzionatoria D.Lgs. n. 179/2021;
- il D.P.R. n. 392/1998 Presidi Medico – Chirurgici (PMC);
- la D.G.R. n. 145/2022;
- il "Piano Regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi – anno 2022";
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";

#### O R D I N A

**A TUTTI I CITTADINI ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI O CHE**

**COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA**

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione in cui possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e altri contenitori non eliminabili (incluse fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti dev'essere congrua alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto ma comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad es. quelli presenti negli scantinati o parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che dev'essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larviciidi;
7. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici ed altri contenitori; se l'attività richiede la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica oppure essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, se non è disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa, l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Tutti i contenitori di uso saltuario (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

**ORDINA ALTRESI'**

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Allegato 1.6 bis)
  - al Comune di Bagnolo in Piano all'indirizzo Piazza Garibaldi, 5/1 oppure mediante PEC

- all'indirizzo: [segreteria@unionepec.it](mailto:segreteria@unionepec.it);
- al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl di Reggio Emilia all'indirizzo Via Amendola, 2, 42122 Reggio Emilia oppure mediante PEC all'indirizzo [sanitapubblica@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblica@pec.ausl.re.it);
2. la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento ovvero il proprietario/conduzione in caso di interventi eseguiti personalmente dovrà sottoscrivere la sezione DICHIAZAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1.6 ter) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (Allegato 1.6 quater) al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione alla popolazione interessata;
3. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, nel rispetto delle prescrizioni e modalità esecutive regolamentate per legge e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";
4. che coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insettorepellenti) diano comunicazione al Comune e all'Azienda USL dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto utilizzando sempre l'Allegato 1.6 bis;
5. che nell'impianto automatico di distribuzione possono essere utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insettorepellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;
6. sono esclusi dall'uso biocidi o PMC classificati ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (detto Reg CLP) come:
  - cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e 2;
  - sensibilizzanti di categoria 1;
  - molto tossici per l'ambiente acquatico e pericolosi per le api;
  - con proprietà di interferenti endocrini;
  - appartenenti alle categorie di pericolo dei prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM 22/11/2014 e come precisato nella DGR 2051/2018;
7. se nell'impianto automatico di distribuzione si usano prodotti adulticidi, si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adulticidi, in particolare:
  - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino;
  - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
  - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
  - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
  - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore dev'essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
  - coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti nel giardino;
  - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
  - far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
  - se nell'area sono presenti orti, evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

#### AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L..689/1981, dalla L.R. 21/1984 e dall'art 7bis del D.Lgs. 267/2000; per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati 1.6 bis e 1.6 ter;

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento è in vigore:
  - relativamente all'anno in corso, **dalla data di pubblicazione - 31 ottobre**, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile a metà ottobre, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di possibili scostamenti termici legati ai cambiamenti meteo climatici in atto;
  - relativamente ad ogni anno successivo a quello in corso, periodo 15 aprile - 31 ottobre, per le stesse motivazioni di cui sopra;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo, l'Azienda USL di Reggio Emilia nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

#### **DISPONE ALTRESÌ**

- di provvedere all'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Bagnolo in Piano;
- che la validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- di dare inoltre la massima pubblicità al presente atto, nonché di procedere alla sua pubblicazione nel sito del Comune di Bagnolo in Piano;

#### **COMUNICA**

che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

**Allegati alla presente ordinanza:**

1.6 bis: Comunicazione di trattamento adulticida e/o insettorepellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico;

1.6 ter: Dichiarazione di trattamento adulticida e/o utilizzo di insettorepellenti;

**1.6 quater: Avviso di trattamento adulticida e/o insettorepellenti in area privata.**

Bagnolo in Piano, 22/04/2022

SINDACO

PAOLI GIANLUCA / INFOCERT SPA